REGOLAMENTO (CEE) N. 1098/78 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta o di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (raccadino o pettenuzzo di seta) della voce doganale 50.09, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo ([1]), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'allegato C del regolamento stesso entro il limite di un massimale comunitario, pari all'87 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati al suo allegato D esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che nell'ambito di detto massimale le imputazioni dei prodotti originari di uno o l'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato C del regolamento stesso ; che, per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 20 % ; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione ;

considerando che per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (raccadino o pettenuzzo di seta) e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata il massimale è fissato a 97 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 19,400 tonnellate ; che alla data del 10 maggio 1978 le importazioni nella Comunità di tessuti di seta o di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (raccadino o pettenuzzo di seta), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2706/77, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 29 maggio 1978 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (raccadino o pettenuzzo di seta)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1978.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

([1]) GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 67.